



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DI INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA
ECONOMICA E DI CORRESPONSABILITÀ CIVICA**

**Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale di Codigoro
n. 18 del 13/04/2023**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art 1. Finalità degli interventi.....	3
Art 2. Oggetto.....	3
Art 3. Destinatari degli interventi.....	4
Art 4. Definizioni.....	4

CAPO II – MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

Art 5. Tipologia di intervento.....	6
Art 6. Modalità di accesso.....	8

CAPO III – INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

Art 7. Metodologia di intervento.....	10
Art 8. Criteri di valutazione della domanda di contributo economico.....	10
Art 9. Commissione tecnica.....	12
Art 10. Motivi di esclusione, sospensione, revoca.....	12
Art 11. Deroghe.....	13

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art 12. Vigilanza e controlli.....	14
Art 13. Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi indebitamente riscossi.....	15
Art 14. Accesso agli atti e privacy.....	15
Art 15. Norme finali.....	16

ALLEGATO 1 – TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

ALLEGATO 2 - SPESE FUNERARIE A PERSONA INDIGENTE

ALLEGATO 3 - PROTOCOLLO D'INTESA A.N.C.I. - A.N.M.I.L.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità degli interventi

1. Gli interventi di cui al Regolamento vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

2. Il Comune di Codigoro col presente regolamento intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Intervenire a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di disagio economico concorrendo al superamento, per quanto possibile, della situazione di bisogno attraverso percorsi di autonomia tesi a potenziare le capacità di autodeterminazione dell'individuo e ad attivare tutte le risorse sociali, economiche e relazionali possibili del singolo, della famiglia e del contesto comunitario;
- b) Sostenere i nuclei familiari ed i singoli cittadini in un percorso di *empowerment* e di *resilienza*;
- c) Contrastare le situazioni di marginalità sociale assicurando il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- d) Facilitare e stimolare azioni di solidarietà diffusa a sostegno di persone e famiglie che siano temporaneamente in difficoltà e che necessitano di sostegni di carattere non solo economico ma anche relazionale, attivabili in collaborazione con la società civile, per favorire non solo singoli percorsi di autonomia ma anche processi di coesione sociale.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina i criteri di cui al predetto punto 1, in applicazione dell'art.15 comma 6 della legge regionale 2/2003, che attribuisce ai Comuni il compito di individuare i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario agli interventi che costituiscono misure di contrasto alla povertà e sostegno del reddito (art.5, 4° comma, lettera l legge 2/2003).

3. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie allocate nel bilancio di previsione.

4. La Giunta Comunale, attraverso un proprio atto deliberativo, definisce e/o aggiorna la soglia I.S.E.E. ai fini del riconoscimento dello stato di bisogno per l'erogazione di interventi di assistenza economica. Suddetto limite viene aggiornato, di norma, annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 3 Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi economici, di cui al presente regolamento, sono i cittadini residenti e regolarmente soggiornanti nel Comune di Codigoro, come individuati dalla normativa vigente, che si trovino in condizioni di disagio socioeconomico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.1 e s.m.i.i. con particolare attenzione ad anziani di età uguale o superiore ai 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti fragili e/o con situazioni personali di multi problematicità, nuclei familiari con figli minori in condizione di grave precarietà economica e/o disabilità.
2. Sono destinatari, eccezionalmente, anche le persone non residenti che sono state segnalate ai Servizi Sociali per giustificati e gravi motivi. Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, ma residenti in Italia, il Comune di Codigoro, nei limiti di legge, si attiverà per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla Legge.
3. Sono inoltre destinatari dei suddetti interventi i soggetti di cui al protocollo d'intesa A.N.C.I. - A.N.M.I.L.: vittime del lavoro, invalidi, etc. (vd. ALLEGATO 3 del presente regolamento).

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *Situazione di bisogno*: l'incapacità totale o parziale di provvedere autonomamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, situazione di forte disagio economico, presenza di svantaggio personale e/o familiare in situazione di fragilità della rete sociale.
- b) *Reddito familiare netto*: Secondo la definizione armonizzata europea, è la somma delle diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente e autonomo, capitale reale e finanziario, pensioni e altri trasferimenti pubblici e privati) percepite da ciascun membro della famiglia, al netto del prelievo tributario e contributivo, di eventuali imposte patrimoniali, e di eventuali trasferimenti versati ad altre famiglie (ad es. assegni di mantenimento all'ex coniuge).
- c) *Povertà assoluta*: La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario del paniere di beni e servizi considerati come essenziali per la famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del Comune di residenza (*Fonte I.S.T.A.T.*).
- d) *Servizi Sociali*: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali cui compete intervenire per la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nonché per un reinserimento degli stessi qualora si trovino in una situazione di bisogno e disagio sociale; i Servizi Sociali si articolano in Sportello Sociale Comunale, Servizi Sociali Professionali di Asp del Delta Ferrarese.

- e) *Servizi Sociosanitari Territoriali*: il complesso organizzato di risorse umane afferenti al Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche che garantisce prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali, dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e adolescenza, dei disturbi da abuso di sostanze e delle disabilità conseguenti, per un tempo che spazia dall'infanzia fino all'età avanzata.
- f) *Sportello Sociale Comunale*: Sportello Unico deputato al ricevimento dei cittadini nel quale l'operatore Sociale svolge attività di ascolto, supporto e orientamento che presuppongono interventi, in particolare di tipo economico;
- g) *Equipe Multiprofessionale*: il complesso di risorse umane e strumentali proveniente dai servizi professionali territoriali, finalizzata a valutare e intervenire nelle situazioni di maggiore complessità sociale, educativa e sanitaria (quali, SerD, ASP, SPT, etc.);
- h) *Richiedente*: la persona che richiede l'intervento e che si trova in situazioni di bisogno; può essere persona diversa dal soggetto la quale agisce in nome e per conto del richiedente e beneficiario finale;
- i) *Beneficiario*: la persona titolare dell'intervento socio-economico;
- j) *Accesso ai servizi*: il momento in cui il cittadino si rivolge ai Servizi Sociali;
- k) *Patto di responsabilità*: lo strumento, redatto dagli operatori sociali e/o dalla rete dei servizi istituzionali e del privato sociale, attraverso il quale il soggetto interessato e/o la famiglia concordano obiettivi, interventi, strategie operative, tempi di realizzazione, impegni reciproci, verifiche al fine di superare/migliorare la condizione di disagio sociale ed emarginazione nonché di prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

CAPO II

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

Art. 5 Tipologia di intervento

Il servizio di Sportello Sociale comunale elabora un progetto di assistenza individuale sottoscritto dagli interessati anche sotto forma di *patto di responsabilità* contemplando anche forme di restituzione da parte degli interessati attraverso impegni di volontariato, partecipazione a percorsi di formazione e/o altre forme di impegno individuabili attraverso il progetto individuale. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena l'esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.

Per ogni intervento lo Sportello Sociale ne verifica la compatibilità con l'erogazione di interventi concessi da altri soggetti o dal Comune stesso e tra l'entità dell'intervento economico e gli eventuali interventi economici già concessi anche da altri Enti pubblici o privati, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è di norma ammesso a contributo il pagamento di spese finalizzate a sostenere bisogni connessi all'abitare (utenze, affitti, spese condominiali, cauzioni, ecc...), alle primarie esigenze di vita ed autonomia, alla vita di relazione.

INTERVENTI DIRETTI

- a) *Contributi economici ordinari*: vengono erogati per periodi di tempo stabiliti e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del patto di responsabilità, prioritariamente attraverso pagamenti diretti al fornitore:
 - Periodici: integrazioni rette di ricovero presso strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, fornitura pasti a domicilio;
 - Temporanei: sostegno al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche (vd. ALLEGATO 1 del presente regolamento), prestazioni sanitarie ricomprese nel SSN, farmaci, spese per attività educative/scolastiche;
- b) *Contributi economici straordinari*: finalizzati al superamento di una situazione imprevista e/o di particolare gravità, situazioni impreviste di emergenza anche in deroga alla soglia I.S.E.E. fissata per l'accesso agli interventi economici di assistenza sociale, come in casi di: fatture di utenze domestiche con importi elevati, intimazioni di sfratto, cauzioni/affitti alloggi privati e in genere gli interventi atti a salvaguardare la condizione di salute e la protezione sociale;

- c) *Contributi finalizzati*: bando Tari, spese funerarie a persona indigente (vd. ALLEGATO 2 del presente regolamento), protocollo A.N.C.I.- A.N.M.I.L. (vd. ALLEGATO 3 del presente regolamento), progetti socializzazione (es. soggiorno termale anziani), misure di contrasto alla povertà di iniziativa statale o regionale attribuite al Comune;
- d) *Attività di Mediazione (money tutoring)*, per conto di cittadini fragili, con enti gestori (Acer, fornitori di utenze domestiche, società di recupero crediti, etc) finalizzata ad ottenere compensazioni o piani di rateizzo ed orientata a:
- riportare in equilibrio il bilancio familiare;
 - migliorare le capacità gestionali e la costruzione di un budget finanziario in linea con la situazione economica / lavorativa;
 - educare al risparmio: da un'ottica assistenzialistica ad una modalità maggiormente partecipativa e responsabile.

INTERVENTI INDIRETTI: disposti da normative o regolamenti con soglia I.S.E.E. definita dal presente regolamento.

a) *Supporto alimentare*:

- Fornitura beni di prima necessità: rientrano in questa tipologia le esperienze dei social markets, i progetti di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e altre progettualità locali sviluppate in collaborazione con il Terzo settore e altri Soggetti del territorio (ad es. Caritas, Banco Alimentare Last Minute Market).

- *Emporio solidale il Mantello di Pomposa*: social market, sorto grazie ad un progetto avviato e sostenuto nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse del Piano di salute e benessere della zona sociale - Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara. È una forma di contrasto alla povertà, luogo in cui persone e/o famiglie in difficoltà socio-economica possono ricevere un aiuto per raggiungere piccoli obiettivi di miglioramento rispetto alla situazione personale / familiare che stanno vivendo. I volontari sono disponibili a svolgere dei colloqui di accompagnamento, segnalare corsi di formazione gratuiti, avviare ad un percorso di orientamento al lavoro, offrire la possibilità di partecipare ad attività culturali e sportive gratuite, fornire consulenza legale e aiuto psicologico. Il progetto è monitorato ed orientato da una cabina di regia pubblico-privato sociale composta dai vari soggetti promotori ed ha il compito di definire le politiche e le strategie dell'Emporio Solidale e verificarne l'attuazione, individuando le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Per accedere a tale progettualità permangono i criteri definiti dall'art. 6 del presente Regolamento.

- b) *Esenzione spese farmaci*: attestazione comprovante lo stato di bisogno socio-economico riconosciuto ai sensi del presente regolamento e rilasciata, previa domanda dell'interessato, in ottemperanza delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 1036/2009 *Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali, per l'accesso alle prestazioni sanitarie*, che viene prorogata annualmente dalla stessa Giunta Regionale.

- c) *Trasporto sociale*: servizio prestato in risposta alle esigenze di mobilità di persone fragili, in condizione di indigenza non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, entro il territorio provinciale prevalentemente presso presidi sanitari. Tale attività è complementare e non sostitutiva dei servizi di competenza dell'Amministrazione Comunale ed è svolta da organismi del Terzo Settore nell'ambito di uno specifico Protocollo d'Intesa. Per accedere a tale progettualità permangono i criteri definiti dall'art. 6 del presente Regolamento.

I sostegni economici di cui al presente Regolamento si intendono assegnati al nucleo familiare; le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte alla valutazione della complessiva situazione socio-economica familiare.

Art. 6 Modalità di accesso

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi economici di assistenza sociale prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o di chi ne cura gli interessi, redatta sulla modulistica specifica e presentata all'Ufficio Protocollo o presso lo Sportello Sociale del Comune di Codigoro corredata dai seguenti documenti necessari per la valutazione:

- a) attestazione I.S.E.E. ordinario, corrente o socio-sanitario in corso di validità e in relazione alla tipologia di intervento richiesto;
- b) documento di identità e, se cittadino straniero, permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) documentazione a sostegno della richiesta (es. bollette, preventivi di spesa; per spese o interventi di carattere sanitario, le stesse devono essere corredate da specifica prescrizione rilasciata da personale medico del Servizio Sanitario Nazionale);
- d) eventuale documentazione comprovante la disponibilità all'accesso al mercato del lavoro;
- e) ogni altra documentazione utile all'istruttoria da parte della commissione tecnica di valutazione a testimonianza dello stato di bisogno: misure di contrasto alla povertà, disponibilità di ulteriori risorse economiche (pensione di invalidità, I.N.A.I.L., Naspi, assegni di maternità, assegni familiari, buste paga, giacenze bancarie/postali);
- f) documentazione attestante il titolo di occupazione dell'alloggio.

La validità della domanda è limitata alla circostanza del bisogno e deve essere riproposta per ogni successiva condizione di disagio economico. L'istanza deve riportare con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

L'intervento economico finalizzato è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la difficoltà economica, evitando la cronicizzazione assistenziale. Per ogni erogazione il servizio sociale comunale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato, gli altri interventi economici o agevolazioni e prestazioni erogate dal Comune e le misure introdotte a livello nazionale o regionale (es. reddito di cittadinanza).

Il Servizio Sociale Comunale può avvalersi, per l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dal richiedente, della collaborazione della Guardia di Finanza; ulteriori elementi di verifica possono derivare dai controlli effettuabili per l'accertamento dell'I.S.E.E., nonché attraverso l'accesso ad apposite banche dati (I.N.P.S., Agenzia Entrate, S.I.S.T.E.R., etc.). Quanto sopra al fine anche di scoraggiare richieste di interventi sociali ed economici per situazioni di non effettivo bisogno.

Nel caso di interventi di assistenza economica da erogarsi su istanza di parte, il Responsabile del procedimento può chiedere all'utente ai sensi dell'art. 2 - comma 7 della legge 07/08/1990, n. 241, tramite racc. AR o altre forme idonee di comunicazione, documentazione integrativa finalizzata a stabilire l'effettivo stato di disagio o bisogno del nucleo familiare. Nel caso che la documentazione non pervenga nei termini indicati nella richiesta di integrazione, l'istanza non potrà essere accolta.

Parenti obbligati agli alimenti

1. La fruizione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale è subordinata alla verifica dell'eventuale presenza di parenti obbligati agli alimenti con adeguata capacità finanziaria. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art.433 del Codice Civile. E' compito dei Servizi Sociali Comunali informare la persona ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale può porre al proprio intervento.

2. Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento il parente il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore al valore dell'indicatore I.S.E.E. fissato periodicamente dalla Giunta Comunale di cui all'art. 15. Si precisa inoltre che l'eventuale valutazione della rete familiare del nucleo beneficiario, ai fini della verifica della reale impossibilità degli obbligati per legge a prestare alimenti a sostegno dei propri congiunti, verrà effettuata tenendo conto non solo della situazione economica ma anche socio relazionale e sanitaria.

3. L'Amministrazione si riserva tuttavia di provvedere ad erogare interventi economici anche in presenza di parenti obbligati per legge qualora si ravvisi che il diniego da parte del Comune possa esporre la persona/famiglia in una situazione di grave rischio, fatte salve le eventuali successive operazioni di rivalsa a carico degli obbligati attivate dal diretto interessato.

CAPO III

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

Art. 7 Metodologia di intervento

1. Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso fra servizi e persona/famiglia, in una logica di sussidiarietà. Nel progetto assistenziale personalizzato sono analizzati i bisogni segnalati dalla persona/famiglia ma anche quelli rilevati dagli operatori sociali comunali e dai servizi professionali territoriali a seconda delle necessità e dei bisogni.

Nel progetto personalizzato sono definiti e individuati:

- a) obiettivi generali e specifici;
- b) tempi di realizzazione;
- c) risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nel privato sociale della rete del territorio;
- d) interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione;
- e) piano delle attività;
- f) impegni delle parti;
- g) tempi e modi di verifica dei risultati conseguiti;
- h) attività di solidarietà civica e inclusione sociale, attività di volontariato e/o in collaborazione con il Terzo Settore.

2. Gli operatori sociali comunali e/o con la collaborazione dei servizi professionali operano considerando la persona in maniera globale e unitaria e utilizzano le distinte competenze specialistiche con la finalità di contribuire allo sviluppo dell'autonomia della persona/famiglia e/o a far fronte a situazioni di crisi o di emergenza. Il Progetto personalizzato come sopra descritto viene sottoscritto tra le parti e diventa vero e proprio patto di responsabilità. La partecipazione attiva e responsabile della persona/famiglia si attua attraverso l'assunzione di un impegno condiviso, che viene formalizzato nel progetto attraverso la sottoscrizione tra le parti.

Art. 8 Criteri di valutazione della domanda di contributo economico

1. L'avvio del procedimento di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene su istanza, mediante la compilazione di modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale. A tal fine il richiedente deve presentare tutta la documentazione prevista per ogni intervento. Ove consentito le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo. Con apposito provvedimento dirigenziale verrà definito il procedimento

amministrativo inerente gli adempimenti previsti dal presente regolamento in ottemperanza delle norme relative alla trasparenza e anticorruzione contenute nei piani deliberati dall'Amministrazione Comunale.

2. Tutti gli interventi sono erogati con provvedimento del Dirigente competente a seguito dell'istruttoria, delle valutazioni professionali e del parere della Commissione tecnica di cui all'art. 9, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Gli operatori sociali comunali, anche con la collaborazione dei servizi professionali, nella fase istruttoria, prendono in esame la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito al comma 4 del presente articolo.

3. Il procedimento amministrativo per l'adozione o il diniego o la sospensione dei provvedimenti di concessione dei contributi economici viene definito nei tempi, nelle procedure e nella documentazione necessaria da apposito atto dirigenziale. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati delle decisioni, è ammessa istanza di revisione all'organo che le ha adottate, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa.

4. Al Servizio Affari Sociali del Comune, autorizzato a gestire interventi di cui al presente regolamento, è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del bilancio di previsione e dalle esigenze espresse dall'ambito territoriale/sociale di competenza. Il responsabile del servizio è tenuto al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto periodico definito con provvedimento del dirigente, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse disponibili.

La valutazione della situazione di bisogno economico compete all'operatore sociale comunale, nell'ambito nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili e delle disponibilità economiche all'uopo destinate.

I criteri chiamati ad orientare le valutazioni di competenza dell'operatore sociale comunale vanno graduati in relazione all'entità del bisogno economico, secondo le linee guida e i criteri di valutazioni indicate di seguito ed in particolare:

- a) *Condizione Soggettiva - familiare*: numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico-fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuale rete familiare di supporto;
- b) *Condizione Abitativa*: tipo di abitazione, titolo di godimento, procedure di sfratto, inidoneità (inadeguatezza condizioni igienico-sanitarie, incuria da parte dei componenti del nucleo, sovraffollamento, etc), rischio di interruzione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas); assegnazione alloggio E.R.P.;
- c) *Situazione sociale di contesto e condizioni ambientali*: assenza di rete primaria o secondaria di supporto; situazioni di isolamento o difficoltà ad integrarsi sul territorio; assenza di risorse personali o del nucleo, spendibili per l'acquisizione dell'autonomia lavorativa ed economica (es. età, patologie, etc); relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo; presenza di uno o più componenti con gravi fragilità personali (dipendenza da alcool o sostanze, disabilità, etc);

- d) *Situazione economica*: I.S.E.E., reddito netto effettivamente disponibile, spese relative al reale mantenimento del nucleo, eventuali esposizioni economiche pregresse, prendendo anche a riferimento la soglia di povertà assoluta calcolata annualmente dall'ISTAT.;
- e) *Altro*: ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale della situazione.

Il reddito netto effettivamente disponibile del beneficiario comprende qualsiasi tipo di entrata (pensione, o rendita, inclusa la tredicesima mensilità, assegno di accompagnamento, ammortizzatori sociali, sussidi e contributi, assegni di maternità, assegni per il nucleo, etc).

Nelle spese reali sostenute per il mantenimento del nucleo sono considerate le spese indispensabili di tipo sanitario, socio-assistenziale, scolastico (abitazione, alimenti, mobilità, utenze, etc.).

I requisiti sopra elencati non sono vincolanti per situazioni particolari, così come successivamente descritto nell'art. 11.

Art. 9 Commissione Tecnica

Ai fini della corretta gestione degli interventi di sostegno economico è individuata la Commissione tecnica di valutazione che provvede alla regolare ed omogenea applicazione del presente Regolamento; ha il compito di esaminare e valutare i patti di responsabilità predisposti dagli operatori sociali comunali e le relative richieste di beneficio economico corredate di tutta la documentazione prevista e di esprimere in merito pareri favorevoli o contrari. La Commissione tecnica è composta di norma dal Dirigente del Servizio o suo delegato e dagli operatori dei Servizi Sociali Comunali alla quale possono partecipare gli operatori del Servizio Sociale Professionale di Asp del Delta Ferrarese e dei Servizi Professionali territoriali dell'Azienda U.S.L. di Ferrara per situazioni di particolare complessità.

Art. 10 Motivi di esclusione, sospensione e revoca

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:

- a) di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) di valore superiore a quello definito annualmente con il provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art. 15;
- b) di patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) di valore superiore a quello definito annualmente con il provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art. 15, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9;
- c) di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (con esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).

2. Sono inoltre di norma esclusi dall'assistenza economica le persone o le famiglie che rientrino nelle seguenti condizioni:

- a) I.S.E.E. superiore alle soglie definite annualmente dalla Giunta Comunale;
- b) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni;
- c) proprietà di beni immobili con esclusione dell'abitazione di residenza in cui il beneficiario e/o il nucleo familiare risiede e abita stabilmente;
- d) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- e) rifiuto di collaborare alla definizione e sottoscrizione del patto di responsabilità;

3. Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca dell'intervento economico le seguenti situazioni, nelle quali i componenti del nucleo abbiano:

- a) rifiutato offerte di lavoro, senza adeguata giustificazione o cessato volontariamente un'attività lavorativa, senza produrre adeguata giustificazione;
- b) assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro o rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo qualora fosse un obiettivo del progetto personalizzato;
- c) venir meno dei requisiti, condizioni che avevano giustificato l'assegnazione del contributo.

Art. 11 Deroghe

Per valori I.S.E.E. superiori alla soglia del presente regolamento definita annualmente dalla Giunta comunale, oppure anche in caso di mancanza temporanea di I.S.E.E., gli interventi di sostegno di norma non sono attivabili. Nel caso in cui, a seguito di valutazione da parte degli operatori sociali comunali e/o in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale e i servizi professionali territoriali, emerga la necessità di supportare economicamente una persona o un nucleo indipendentemente dall'I.S.E.E., la decisione di riconoscere il sostegno dovrà essere motivata e comprovata da oggettivi elementi che dimostrino la situazione di disagio e difficoltà, con particolare attenzione alla composizione delle risorse economiche effettivamente disponibili dal nucleo familiare, prendendo anche a riferimento la soglia di povertà assoluta calcolata annualmente dall'I.S.T.A.T.; particolare attenzione verrà posta a quelle persone/nuclei familiari con bisogni complessi, che necessitano di prestazioni, sia sanitarie sia sociali, per migliorare la propria situazione sociale e sanitaria facendo ricorso alla metodologia del lavoro di rete per l'attivazione di progetti ed interventi concordati e definiti in gruppi di lavoro multiprofessionali, composti da operatori professionali sanitari e sociali dei servizi territoriali, del Comune e di eventuali altri soggetti formali ed informali necessari alla realizzazione del progetto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Vigilanza e controlli

Il Dirigente competente dispone la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici e in particolare sulla persistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'intervento di supporto economico, con l'obbligo di assumere eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi. Le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (con particolare riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta ai fini del calcolo del valore I.S.E.E. del nucleo familiare) su cui si basa l'assistenza economica, sono soggette a controllo, ai sensi degli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, a campione nella percentuale minima del 5% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Saranno prioritariamente controllate le autodichiarazioni che presentano:

- I.S.E.E. pari a € 0, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare (es. buste paga recenti, dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari, etc.);
- reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico I.N.P.S. riferito all'anno di competenza dei redditi dichiarati;
- canone affitto superiore al reddito annuo dichiarato dal nucleo;
- movimentazioni bancarie / postali in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate.

Saranno inoltre attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente. Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, enti erogatori prestazioni pensionistiche, Agenzia delle Entrate, etc.).

I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati mediante ulteriori richieste di atti o documenti utili comprovanti l'effettiva condizione socio-economica del nucleo familiare.

Il Comune assolve il debito informativo previsto ai sensi del decreto legge n. 4/2019, Il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, effettuando la comunicazione al S.I.U.S.S. (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) dei trattamenti in corso di godimento da effettuarsi entro 15 giorni dall'avvenuta erogazione della prestazione.

Il Comune si riserva inoltre di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza delle posizioni ritenute inattendibili, al fine di ulteriori accertamenti.

Art. 13 Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi indebitamente riscossi

In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici acquisiti, con effetti a decorrere dalla sua attribuzione, e incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Nel caso di cittadini che hanno riscosso contributi sulla base di dichiarazioni non veritiere trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Per l'eventuale riscossione coatta, l'Amministrazione applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti incaricati.

Art. 14 Accesso agli atti e privacy

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità espressamente previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. I dati personali dei destinatari degli interventi sociale ed economici, di cui l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza o entri in possesso in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, sono espressamente trattati nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti, del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo di assistenza economica. Il Comune periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

2. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato viene fornita adeguata informativa sul trattamento degli stessi ed in particolare viene esplicitato che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altri enti pubblici per i controlli di cui all'art. 12 del presente Regolamento. I dati forniti sono trattati in conformità al Regolamento U.E. 679/2016 ed al D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa non occorre acquisire il consenso dell'interessato al trattamento in quanto titolare è il Comune di Codigoro, che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.

Il Comune di Codigoro può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativo trattamento di dati personali di cui l'Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a *Responsabili del trattamento*. Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Art. 15 Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

Dalla data di esecutività del presente regolamento si intendono soppresse le norme regolamentari previgenti contenute nel *Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2017.

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

La Giunta Comunale annualmente aggiorna gli importi ed i limiti di reddito e può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico - finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici la soglia ISEE di accesso, i limiti del patrimonio mobiliare e immobiliare, gli importi massimi erogabili oltre che i limiti ISEE dei parenti tenuti agli alimenti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

ALLEGATO 2 - SPESE FUNERARIE A PERSONA INDIGENTE

ALLEGATO 3 - PROTOCOLLO D'INTESA A.N.C.I. - A.N.M.I.L.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

Per il sostegno economico delle spese relative a utenze domestiche di acqua, gas ed energia elettrica è necessario che le fatture presentate abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) devono essere intestate al richiedente o a persona appartenente allo stesso nucleo familiare;
- b) devono riportare la data di scadenza riferita al mese di presentazione della domanda o ad un periodo precedente;
- c) devono far riferimento alla tipologia cliente *domestico residente* e a consumi effettivi (rispettati i periodi di autolettura);
- d) devono riportare come indirizzo di fornitura quello di residenza anagrafica;
- e) non devono prevedere l'addebito automatico sul conto corrente del richiedente.

L'intervento di sostegno economico verrà effettuato prendendo in considerazione le sole spese relative ai consumi, escludendo le altre voci di spesa (Canone Rai, deposito cauzionale, assicurazione, costi di apertura/chiusura contratto, etc).

ALLEGATO 2

SPESE FUNERARIE A PERSONA INDIGENTE

La gratuità del servizio di inumazione per gli indigenti è prevista dall'art.1, comma 7 bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001 n. 26, Legge di autentica interpretazione del comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 359/1987, convertito nella L. n. 440/1987. L'intervento è riservato a cittadini:

- a) residenti e/o deceduti a Codigoro, la cui sepoltura avvenga nel locale cimitero o per i quali venga richiesta la cremazione;
- b) residenti a Codigoro e deceduti in altro Comune;
- c) residenti fuori Comune ma deceduti a Codigoro: gli oneri del servizio funebre e della sepoltura sono a carico del Comune di residenza, che stabilirà i requisiti previsti per beneficiare del funerale gratuito solo in caso di riconoscimento dello stato di indigenza. Il Comune di decesso verificherà con il Comune di Codigoro la presenza delle condizioni previste per l'assunzione degli oneri a carico comunale.

La copertura delle spese funerarie viene concessa nei seguenti casi:

- a) il defunto in vita era indigente: cittadino defunto con I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità, così come quantificato (vd. art. 3 del presente Regolamento), oppure cittadino residente ricoverato in struttura socio-assistenziale al momento del decesso, con oneri parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale;
- b) il defunto apparteneva a famiglia indigente: familiari del defunto (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, fratello e sorella) che presentano I.S.E.E. e altra documentazione reddituale comprovante lo stato di indigenza;
- c) disinteresse dei familiari: *esplicito*, manifestato in una dichiarazione sottoscritta o *implicito*, determinato con l'assenza, entro trenta giorni dal decesso, di comportamenti e attività necessarie alla sepoltura.

Nel caso di cittadini stranieri non residenti in Italia, l'indigenza deve essere attestata dal Consolato del Paese di appartenenza.

Il funerale è svolto in una forma che ne garantisce il decoro e comprende i seguenti servizi:

- a) servizio funebre: fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre e poi al luogo di destinazione sul territorio comunale;
- b) sepoltura o cremazione, incluso l'eventuale conferimento delle ceneri nel cinerario comune;
- c) disbrigo delle pratiche inerenti, comprese quelle per l'eventuale affidamento o dispersione delle ceneri.

Quantificazione del contenuto concedibile. Il contributo verrà quantificato annualmente tramite apposita indagine di mercato per definire l'importo massimo erogabile per garantire le suddette prestazioni minime dovute secondo obbligo di legge. Non verrà computata nel contributo ogni altra spesa ulteriore. In ogni caso, il Comune prima di sostenere parzialmente o integralmente le spese funerarie verifica la veridicità dello stato di povertà del defunto e dei familiari superstiti, la condizione patrimoniale e l'eventuale assenza di parenti prossimi o a loro volta indigenti per potersi fare carico del funerale.

ALLEGATO 3

PROTOCOLLO D'INTESA A.N.C.I. - A.N.M.I.L.

Interventi economici a titolo di concorso nelle spese che si riferiscono a particolari categorie di cittadini e che normalmente vengono erogati sulla base di specifica normativa e regolamentazione dell'Amministrazione, dietro presentazione di apposita domanda secondo bandi annuali.

In particolare, in base al disposto dell'art. 39, comma 2, del D.L. 30/11/1992 n. 504, gli Enti Locali percepiscono dal Ministero dell'Interno il fondo consolidato nel quale sono confluiti i contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, come previsto dal comma 25 dell'art. 6 della L. 22/12/1984 n. 887 e ai sensi del D.P.R. 31.3.1979 e 18/4/1979; inoltre, con la circolare F.L. n. 16 del 9/8/1986, al punto 4.5 è confermata la specifica destinazione delle somme per cui tali finanziamenti sono esclusivamente destinati per queste specifiche funzioni, per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali. A.N.M.I.L. e A.N.C.I., in collaborazione con la Regione predispongono annualmente appositi protocolli d'intesa rivolti ai Comuni e alle A.S.L. al fine dell'omogenea erogazione degli interventi indicati di seguito, e comunque complessivamente entro i limiti dell'importo specifico massimo dello stanziamento ufficialmente assegnato al Comune:

a) *Soggiorni per cure climatiche e termali.* Contributi riconosciuti a:

Grandi invalidi (dal 67 % al 100 % di invalidità). Dovranno presentare idonea certificazione medica contenente: cura specifica per invalidità, durata della stessa, località e indicazione dell'eventuale necessità d'accompagnamento dell'invalido. Il Comune e le A.S.L. si riservano di inviare in forma diretta - nel caso in cui detti Enti abbiano delle convenzioni - l'invalido autorizzato nella località termale o climatica sostenendo la spesa sia per l'invalido che per l'eventuale accompagnatore. Qualora in mancanza di convenzioni dell'ente locale e per cause risultanti da apposita certificazione medica attraverso la quale l'invalido possa dimostrare che, per inderogabile necessità, dovrà usufruire di cure diverse da quelle stabilite dalla convenzione (come asmatici, silicotici, etc.) e sempre per necessità accertate derivate da specifiche condizioni fisiche (traumatizzati, deambulati fisici, ecc.) un inserimento in comunità possa essere controindicato, i comuni e le A.S.L. si impegnano a rimborsare entro l'anno solare agli invalidi e agli eventuali accompagnatori, un contributo nel caso di soggiorno in albergo o nel caso di utilizzo di appartamento privato, in entrambe i casi per un periodo massimo di trenta giorni di soggiorno.

Invalidi minori (dall'11 % al 66 % di invalidità). Potranno presentare domanda di contributo anche gli invalidi minori come da art. 178 del T.U. I.N.A.I.L. - D.P.R. 1124 del 30/6/1965, purché il loro reddito individuale esclusa la rendita I.N.A.I.L. e detratto un massimo di € 175,02 di affitto, non risulti essere superiore a € 638,05 mensili. Le Amministrazioni comunali e le A.S.L. si impegnano a saldare i rimborsi entro il primo semestre dell'anno successivo. L'erogazione degli interventi non è condizionata da limiti d'età, ma dal solo stato di invalidità. Gli importi suddetti potranno essere adeguati in base alla normativa di riferimento.

b) Assegni di disoccupazione involontaria per invalidi del lavoro e a vedove di caduti sul lavoro, deceduti per malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L in sede di reversibilità.

Facendo riferimento ai regolamenti ex A.N.M.I.L., adeguato a quelli che sono i massimali di reddito per il riconoscimento dallo stato di bisogno con esclusione della rendita Inail, l'intervento per il 2022 è previsto in € 91,87 per ogni mese di disoccupazione involontaria. Il massimale va calcolato sulla base del reddito individuale dell'invalido come nucleo estratto dalla dichiarazione ai fini I.S.E. - I.S.E.E. del nucleo familiare prendendo a riferimento il reddito dell'anno di disoccupazione. Per l'importo del massimale si rimanda ai massimali I.S.E. - I.S.E.E. di accesso ai Servizi Sociali o di compartecipazione alla spesa sociale fissati da ciascun Comune o Associazione o Unioni di Comuni. Le Amministrazioni Comunali e le A.S.L. si impegnano a saldare entro il primo semestre dell'anno successivo.

c) Contributi scolastici

Si dovrà fare riferimento ai regolamenti ex A.N.M.I.L. tenendo, per quanto attiene al settore scolastico, a favorire la prosecuzione degli studi superiori attraverso interventi di carattere economico a favore dei figli di invalidi del lavoro e degli stessi invalidi e orfani dei caduti sul lavoro. La documentazione necessaria per la richiesta di contributo scolastico è la seguente: stato di famiglia o autocertificazione, certificato di frequenza alla scuola. Nel caso di prima iscrizione all'anno accademico, l'assegno viene ugualmente erogato a fronte di presentazione dei documenti di iscrizione all'Università, non essendo materialmente possibile la maturazione del requisito del sostenimento di almeno due esami nell'ultimo anno accademico. Per quanto riguarda i contributi scolastici inerenti alla scuola dell'obbligo si fa riferimento alla L.R. n. 26 del 8/8/2001 sul diritto allo studio. Si precisa che la fissazione dell'importo del contributo non è legata al reddito del richiedente.